

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1077)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1965
(V. Stampato n. 1862)*

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(MEDICI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

e col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 1965*

**Attribuzione della competenza ai Prefetti
in materia di depositi di oli minerali**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati, ad esclusione dei gas liquefatti, di cui all'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, viene rilasciata dal prefetto della provincia quando trattisi di depositi con capacità non superiore a 3.000 metri cubi.

Art. 2.

Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui all'articolo 1 deve essere sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, del Comune interessato, del comando provinciale dei Vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle altre amministrazioni eventualmente interessate, nonché della Camera di commercio, industria e agricoltura per quanto concerne i depositi destinati ad uso commerciale.

Art. 3.

Il decreto di concessione del prefetto determina la composizione della commissione di collaudo, della quale dovranno comunque essere chiamati a far parte il comandante provinciale dei Vigili del fuoco ed il capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore, in quanto applicabili, nonché le disposizioni di cui al Codice della navigazione e relativo regolamento in materia di depositi costieri di oli minerali.